



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**predisposta ai sensi
dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per l'Assemblea degli Azionisti
convocata per il giorno 26 aprile 2013, in unica convocazione**

Porcari (Lucca), 15 marzo 2013

Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39), sul sito internet dell'Emittente www.snai.it e presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6)

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“SNAI”, “Società” o “Emittente”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria che si terrà in data 26 aprile 2013 in unica convocazione.

* * *

Punto 1 all’ordine del giorno

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che siete stati convocati per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, il cui progetto sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2013.

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.snai.it nei termini previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni che saranno contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione comprendente altresì la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del bilancio.

* * *

Punto 2 all’ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea siete chiamati discutere e deliberare sulla relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e 84-*quater* del Regolamento Emittenti nonché dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate nella versione del dicembre 2011 (la “**Relazione sulla Remunerazione**”).

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-*bis*, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione: (i) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l’Assemblea degli Azionisti è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione sarà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.snai.it.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni che saranno contenute nell'anzidetta relazione.

* * *

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che come comunicato al pubblico in data 13 marzo 2013, l'Amministratore Delegato Stefano Bortoli rinuncerà all'incarico di amministratore ai sensi dell'articolo 2385 del codice civile a far data dalla prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

Per effetto della rinuncia all'incarico, alla data dell'assemblea di bilancio si determinerà la cessazione automatica dell'intero organo amministrativo ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, in quanto in precedenza tre degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci hanno rassegnato le proprie dimissioni. Lo Statuto prevede infatti che "se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato". Per effetto della rinuncia all'incarico di amministratore da parte del dott. Bortoli si determinerà la fattispecie prevista dalla citata norma statutaria e tutti i consiglieri rimasti in carica decadranno automaticamente.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno chiamarVi a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione già in occasione della medesima Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio 2012.

A tal fine si ricorda che l'articolo 14 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da cinque a quattordici che restano in carica per la durata di tre esercizi (salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina), scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile; in aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito indicate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista devono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Si ricorda inoltre che l'articolo 14 dello Statuto prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e della disciplina legale e regolamentare applicabile. Trattandosi della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Consiglieri eletti. Conseguentemente le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche.

Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (c.d. "lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- 2) dalla seconda lista (c.d. "lista di minoranza") che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto 1), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Inoltre, qualora anche a seguito di tale procedura di sostituzione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera

assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In merito al compenso annuo, l'articolo 20 dello Statuto dispone che l'Assemblea determina l'ammontare della retribuzione annuale spettante al Consiglio di Amministrazione e che agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima. A mero titolo informativo si ricorda che l'Assemblea dei soci del 27 aprile 2012 ha determinato in Euro 900.000,00 il compenso complessivo annuale spettante Consiglio di Amministrazione.

* * *

Porcari (Lucca), 15 marzo 2013

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Sandi